



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **T62** del 27 OTT 2006

OGGETTO: "Fondazione Pia Opera Santa Teresa", con sede in Cogollo di Tregnago (VR). Depubblicizzazione dell'Ente ai sensi della L.R. n. 24/1993: approvazione nuovo statuto per contestuale iscrizione dell'Ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (D.P.R. n. 361/2000 e D.G.R. n. 112/2001) e conseguente acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.

**IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA
DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI**

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 93 del 7 marzo 2006 veniva disposta la perdita del regime pubblico di cui alla legge n. 6972/1890 e il conseguente assoggettamento dell'IPAB Pia Opera "Santa Teresa" di Cogollo di Tregnago (VR), eretta in ente morale con Regio Decreto in data 29 luglio 1931, alla disciplina privatistica di cui agli artt. 14 e segg. del Codice Civile e del D.P.R. n. 361/2000, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per contestuale iscrizione dell'Ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
- successivamente in data 25 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, con atto a rogito del dott. Roberto Tordiglione, notaio in Tregnago (VR), rep. n. 6288, a seguito del passaggio al regime giuridico di diritto privato, deliberava di trasformare l'Ente in una Fondazione denominata "Fondazione Pia Opera Santa Teresa", con sede in Cogollo di Tregnago (VR), c.f. e p. iva 83001610233, approvandone il relativo statuto;
- con documentata istanza datata 12 settembre 2006 (prot. reg. n. 525846/41.15 del 13 settembre 2006), il Presidente della Fondazione chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- la Fondazione dispone di un patrimonio valutato in € 2.800.000,00= come risulta dall'art. 6 dello statuto e dal richiamato Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali.

Tutto ciò premesso:

- visto il Regio Decreto datato 29 luglio 1931;
- visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 93 del 7 marzo 2006;

- visto l'atto a rogito del dott. Roberto Tordiglione, notaio in Tregnago (VR), datato 25 luglio 2006, rep. n. 6288;
- vista la documentata istanza del Presidente della Fondazione datata 12 settembre 2006 (prot. reg. n. 525846/41.15 del 13 settembre 2006);
- viste la legge n. 6972/1890, la legge regionale n. 24/1993, l'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- richiamati l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente D.G.R. n. 400/2000;
- richiamata la D.G.R. n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, integrata e modificata con D.G.R. n. 3898/2003;
- visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

DECRETA

1. di approvare il nuovo statuto della "Fondazione Pia Opera Santa Teresa", con sede in Cogollo di Tregnago (VR), c.f. e p. iva 83001610233, nel testo risultante dall'atto a rogito del dott. Roberto Tordiglione, notaio in Tregnago (VR), in data 25 luglio 2006, rep. n. 6288, consistente in n. 16 (sedici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**), iscrivendo contestualmente la Fondazione al n. 380 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
2. di dare atto che alla data del presente Decreto la predetta Fondazione assume a tutti gli effetti la personalità giuridica di diritto privato di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice Civile;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Giancarlo Boaretto



ALLEGATO A

**DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE
E CONTROLLO ATTI**

Allegato al decreto n. 762 del 27 OTT. 2006

Allegato B) al n. 1127 di Raccolta



----- STATUTO DELLA
----- FONDAZIONE PIA OPERA SANTA TERESA
----- DI COGOLLO DI TREGNAGO -----

----- PREMESSA -----

La Fondazione Pia Opera Santa Teresa nasce storicamente il 29 luglio 1931 come Pia Opera "Santa Teresa" nella parrocchia San Biagio di Cogollo di Tregnago per munificenza del Cavalier Fermo Sisto Zerbato e l'impegno dei parrocchiani tutti, allo scopo di promuovere e sviluppare attività educative e socio assistenziali capaci di rispondere alle esigenze e ai bisogni locali nello spirito cristiano di solidarietà e di carità fraterna.

Tale scopo e tale spirito hanno caratterizzato nel tempo l'attività tutta dell'Ente, sia riguardo ai soggetti coinvolti nella sua promozione, attivazione e gestione, che nella scelta e conduzione di tale attività, pur nella naturale evoluzione delle tipologie e delle modalità dei servizi prestati in cui è stata espressa.

Questi servizi consistevano inizialmente nel funzionamento di un asilo infantile per la custodia e l'educazione dei bambini e dei ragazzi, con annessi refettorio e locali di abitazione per le reverende suore preposte, nella istituzione di un piccolo ricovero femminile per indigenti e anziane, di un laboratorio-scuola per l'educazione e la formazione professionale delle giovani e, infine, di locali e strumentazioni, come la sala teatro-cinematografo, per attività educative e di svago per l'intera gioventù e popolazione locale.

Rispetto a tali attività e servizi originari oggi l'Ente prosegue la sua opera, purtroppo senza più il supporto delle suore e, ad eccezione della formazione professionale femminile, nei restanti impegni.

L'Ente infatti è direttamente coinvolto nella gestione dell'asilo infantile mentre, per quanto riguarda l'attivita di ricovero delle persone indigenti e anziane, partecipa alla proprietà e alla conduzione del "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", sito nel capoluogo comunale di Tregnago, e infine, per le attività formative e culturali a favore della gioventù e della popolazione della frazione, collabora in particolare con la Pro-loco di Cogollo.

Anche per l'avvenire tutta l'attività della Fondazione Pia Opera Santa Teresa intende ispirarsi, svolgersi e caratterizzarsi secondo la visione cristiana dell'uomo e della società e operare in stretta collaborazione con l'istituzione parrocchiale nella fattiva partecipazione e coinvolgimento più ampi possibili delle istituzioni civili e religiose e della popolazione tutta.

Per il raggiungimento dei propri scopi perciò la Fondazione Pia Opera Santa Teresa si adopera quindi per sviluppare una proficua collaborazione con le istituzioni civili e le associazioni pubbliche e private che concorrono allo sviluppo e al bene comune.


La Fondazione Pia Opera Santa Teresa si attiva inoltre per coltivare la formazione e l'aggiornamento permanente del personale onde favorirne la crescita umana e cristiana, professionale e deontologica.

La Fondazione Pia Opera Santa Teresa si impegna, infine, nella sua attività, ad essere pubblica testimonianza dei valori del cattolicesimo e ad incoraggiare e sostenere la crescita spirituale e cristiana di coloro che operano nella fondazione o ne fruiscono dei servizi, pur nel reciproco rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di ogni persona.

----- CAPO PRIMO: NORME GENERALI -----

----- ARTICOLO 1 -----





La "Fondazione Pia Opera Santa Teresa", istituita nella frazione di COGOLLO di TREGNAGO, già Pia Opera "Santa Teresa", è una fondazione, ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Codice Civile e della legge Regione Veneto n. 24 del 25 giugno 1993.

Essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non persegue finalità di lucro ed intende operare nell'ambito dei servizi educativi e socio sanitari assistenziali.

La sede della Fondazione Pia Opera Santa Teresa è situata a Cogollo di Tregnago (Verona) in Via F.S. Zerbato n.18.

ARTICOLO 2

La Fondazione Pia Opera Santa Teresa ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dei servizi sociali e assistenziali diretti in particolare all'educazione infantile, all'aiuto e assistenza delle persone bisognose indigenti e anziane, con preferenza ai residenti nel territorio della parrocchia San Biagio di Cogollo, e alla promozione e sostegno di attività educative, formative e culturali per la gioventù e la popolazione locale.

In tutto il suo operare la Fondazione Pia Opera Santa Teresa si fonda sui principi cristiani di solidarietà e di carità fraterna che ne hanno ispirato la nascita, accompagnato e permesso lo sviluppo e rispetto ai quali intende informare tutta la propria attività come enunciato nella premessa al presente statuto.

ARTICOLO 3


Nello svolgimento della propria attività la Fondazione Pia Opera Santa Teresa opera in stretta collaborazione con l'istituzione parrocchiale locale e si adopera per conseguire fattiva partecipazione e coinvolgimento il più ampio possibile della popolazione tutta.

ARTICOLO 4

Per il conseguimento del proprio scopo, la Fondazione Pia Opera Santa Teresa si attiverà in particolare per le seguenti finalità:

- a) promuovere iniziative, costituire enti o persone giuridiche per realizzare e gestire in modo diretto o indiretto servizi educativi, formativi o assistenziali anche socio-sanitari;
- b) collaborare con Enti pubblici e/o privati, anche instaurando rapporti di convenzione;
- c) promuovere, coordinare e sviluppare l'attività di enti e associazioni, soprattutto di familiari e di volontariato, aventi scopo uguale, affine, analogo o comunque connesso al proprio, coadiuvando gli stessi sul piano tecnico, culturale ed economico, in particolare valorizzando l'impegno e la disponibilità delle famiglie di origine degli assistiti;
- d) sostenere ed organizzare ogni tipo di attività educativa, formativa, didattica e promozionale che possa risultare utile ai fini dell'Ente e che contribuisca a tutelare, difendere e far crescere una concezione integrale della persona secondo l'ispirazione cristiana della vita;
- e) coinvolgere a livello di informazione, di consulenza e di partecipazione coloro che fruiscono dei servizi, i loro familiari, il personale o loro rappresentanze nella vita dell'Ente;
- f) organizzare la propria struttura e i propri servizi secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso nel rispetto dello scopo della Fondazione.

Per il raggiungimento di tali finalità gli organi della Fondazione possono compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo.



neo a favorire concreta attuazione delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi, a titolo esemplificativo:

- 1) stipulare ogni atto che consenta l'accettazione di beni o donazioni atti ad incrementare il patrimonio dell'Ente;
- 2) stipulare ogni atto o contratto per l'acquisto o la vendita di beni o di diritti dell'Ente ai fini di conservare o incrementare l'integrità patrimoniale dell'Ente;
- 3) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine;
- 4) stipulare ogni atto o contratto di convenzione con enti pubblici o persone giuridiche private per lo svolgimento delle attività dell'Ente.

La Fondazione Pia Opera Santa Teresa potrà, inoltre, svolgere ogni attività economica, mobiliare e immobiliare, che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Ogni attività economica eventualmente svolta dovrà avere carattere strumentale, accessorio e non prevalente rispetto alle attività istituzionali e dovrà formare oggetto di apposita separata contabilità.

ARTICOLO 5

La Fondazione Pia Opera Santa Teresa nello sforzo di prestare ogni possibile servizio utile alla persona, intende caratterizzarsi per lo spirito cristiano che informa l'attività e il comportamento di quanti operano all'interno della medesima e verso coloro che fruiscono dei relativi servizi, secondo le direttive dell'insegnamento della Chiesa cattolica in materia di fede, di morale e di dottrina cristiana.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla totalità dei beni appartenenti alla già Pia Opera "Santa Teresa", valutato in Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero), come riportato dal Decreto Regione Veneto n. 93 del 7 marzo 2006.

ARTICOLO 7

La Fondazione Pia Opera Santa Teresa provvede al perseguimento dei suoi scopi ordinari con le eventuali rendite patrimoniali, con le contribuzioni di Enti e privati non destinate ad aumento del patrimonio, con le pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali partecipazioni azionarie e quote mobiliari comunque espresse, con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi, nonché da attività economiche e finanziarie collaterali che non si configurno comunque come attività ad alto indice di rischio.

Le modalità di partecipazione e le quote economiche e/o rette per usufruire dei servizi erogati dalla Fondazione saranno decise e approvate dagli organi competenti con particolare sollecitudine verso le situazioni più bisognose di assistenza e sostegno ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

CAPO SECONDO: DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione Pia Opera Santa Teresa:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione

Le cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite e danno luogo esclusivamente al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9





La Fondazione Pia Opera Santa Teresa è retta da un Consiglio d'Amministrazione del quale fanno parte:

- a) il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Biagio di Cogollo, quale componente di diritto;

- b) altri quattro membri di nomina, compreso il Presidente.

La carica a Consigliere di nomina e di Presidente vengono conferite contestualmente mediante approvazione da parte del Vescovo della Diocesi di Verona, o del Vicario Generale diocesano, delle indicazioni nominative proposte dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Biagio di Cogollo.

Tali cariche sono riservate e attribuibili validamente a tutti i cittadini residenti da almeno tre anni nel territorio parrocchiale e, eventualmente, comunale.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri, eccetto quello di diritto, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio d'Amministrazione svolge la sua attività nel perseguitamento delle finalità caritative sociali ed educative della Fondazione Pia Opera Santa Teresa nella fedeltà all'ispirazione originaria riportata nella premessa e delle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 10

Il Presidente della Fondazione Pia Opera Santa Teresa è nominato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione all'atto della costituzione del Consiglio d'Amministrazione stesso ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) assicurare l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione anche conferendo a singoli consiglieri specifici poteri di indirizzo e controllo.
- c) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina ed in mancanza, il più anziano di età.

Il Presidente può inoltre attribuire in via temporanea ad altro componente del Consiglio di Amministrazione l'esercizio anche parziale delle proprie funzioni.

ARTICOLO 11

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) provvede all'amministrazione della Fondazione Pia Opera Santa Teresa e al suo regolare funzionamento;
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera tutto ciò che attiene le relazioni con Enti pubblici e/o privati, anche instaurando rapporti di convenzione;
- d) nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, e delibera le convenzioni da stipulare con i medesimi nel rispetto della normativa prescritta dal CCNL di riferimento e eventuali altre specifiche normative in materia;
- e) delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione;
- f) delibera, quando occorra, la modifica dello Statuto.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed in tal caso all'unanimità, mentre negli altri casi è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, essendo personalmente interessato dagli effetti della deliberazione posta in esame, non possa prendere parte



alla sua votazione. I processi verbali delle deliberazioni sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione.

ARTICOLO 13

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare la Fondazione Pia Opera Santa Teresa e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione. Spetta altresì al Presidente di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salarzi, nel rispetto della normativa prescritta dal CCNL di riferimento e eventuali altre specifiche normative in materia, e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia e il buon fine dell'attività dell'Ente, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

CAPO TERZO: DEL CONTROLLO – DELLE MODIFICHE STATUTARIE – DELL'ESTINZIONE

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione redige una sintetica Relazione circa l'attività e la situazione economica e finanziaria della Fondazione Pia Opera Santa Teresa, da presentare annualmente al Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Biagio di Cogollo. L'attività amministrativa è sottoposta ad adeguato controllo di Revisione contabile.

ARTICOLO 15

Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all'unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno i 4/5 dei componenti ivi compreso il Presidente, ed è vincolata all'approvazione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Biagio di Cogollo.

ARTICOLO 16

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo all'estinzione della Fondazione Pia Opera Santa Teresa, previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all'unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti ivi compreso il Presidente, ed è vincolata all'approvazione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Biagio di Cogollo. Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto alla Parrocchia di San Biagio di Cogollo o ad altro ente ecclesiastico diocesano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME TRANSITORIE

Gli organi della Fondazione di cui all'articolo 8 dello Statuto sono da nominarsi entro 180 (centottanta) giorni dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche. Fino alla loro nomina restano in carica, nel rispetto delle norme del presente Statuto, gli attuali Presidente e Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Pia Opera "Santa Teresa".

FIRMATO:

PIRMATI ROBERTO

ZAMPIERI Don GINO

SANTELLANI NICOLA

POMARI ADRIANO

CASSINI ANNA

NOTAIO ROBERTO TORDIGLIONE - SEGUE SIGILLO

